

Regime quadro della Regione Marche ai sensi della Sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione *Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.*

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Autorità concedenti e autorità competenti a gestire le misure di aiuto

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Aiuti di importo limitato di cui al paragrafo 2.1 del "*Quadro temporaneo di crisi*"

Art. 5 Cumulo

Art. 6 Monitoraggio e relazioni

Art. 7 Disposizioni finali

art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente "Regime quadro Regione Marche" definisce le condizioni alle quali l'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, può concedere aiuti nel rispetto della Comunicazione della Commissione "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" (C(2022) 1890 final), adottata il 23 marzo 2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 del 24 marzo 2022 e s.m.i. nonché alle disposizioni contenute nella decisione C(2022) 8727 final del 25/11/2022 SA. 104509.

2. Il presente "Regime quadro Regione Marche" è stato notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea al fine di acquisirne la decisione di autorizzazione. La Commissione Europea, con Decisione C(2022) 8727 final del 25/11/2022 ha ritenuto compatibile il regime notificato alle seguenti condizioni:

- gli aiuti assumono la forma di sovvenzioni dirette;
- il valore nominale complessivo dell'aiuto non supera i **2 milioni di euro per impresa**; tutte le cifre utilizzate devono essere lorde, ossia al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se il beneficiario riceve più volte aiuti nell'ambito della misura o aiuti nell'ambito di altre misure approvate dalla Commissione ai sensi della sezione 2.1 del quadro di riferimento temporaneo per le crisi, sarà rispettato il massimale complessivo per impresa;
- gli aiuti sono concessi nell'ambito della misura sulla base di un regime di aiuti con un bilancio stimato;
- gli aiuti saranno concessi nell'ambito della misura **entro il 31 dicembre 2023**;
- gli aiuti saranno concessi solo alle imprese colpite dalla crisi;
- gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono esclusi quando sono subordinati al fatto di essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari, fissati in base al prezzo o alla quantità di prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, come la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio dalle imprese interessate;
- il valore nominale complessivo delle sovvenzioni dirette non supera i 300 000 EUR per impresa attiva nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Gli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui

all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (considerando 19). La misura è pertanto conforme al punto 46, lettera c), del quadro di crisi temporaneo.

- Qualora un'impresa operi in più settori ai quali si applicano massimali di aiuto diversi, la regione Marche garantirà, con mezzi adeguati quali la separazione contabile, che il massimale pertinente sia rispettato per ciascuna di tali attività e che non venga superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di EUR per impresa;

3. Gli aiuti concessi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente "Regime quadro Regione Marche" sono finalizzati ad ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e dalle contromisure adottate, ad esempio dalla Russia.

4. Nell'ambito delle misure di aiuto di cui al comma 1:

a. per "imprese" si intendono i soggetti che svolgono attività economica, rilevante ai fini dell'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato;

b. per "piccole e medie imprese (PMI)" si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

art. 2 Autorità concedente a gestire le misure di aiuto

1. L'Amministrazione regionale, attraverso le sue articolazioni organizzative, con sede nel territorio della Regione Marche, che intende concedere aiuti ai sensi del "*Quadro temporaneo di crisi*" rispetta le condizioni previste nel presente "Regime quadro" e nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea (C(2022) 8727 final del 25/11/2022) ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a seguito della notifica di cui all'articolo 10 e nelle eventuali successive decisioni di autorizzazione a modifiche richieste dalla Regione.

2. L'Amministrazione di cui al comma 1 negli atti con i quali definisce le misure di aiuto che intende istituire ai sensi "*Quadro temporaneo di crisi*" richiama le condizioni previste nel presente "Regime quadro" e nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a seguito della notifica e nelle eventuali successive decisioni di autorizzazione a modifiche richieste dalla Regione.

3. Le disposizioni del presente "Regime quadro" si applicano agli aiuti concessi dall'Amministrazione di cui al comma 1 dalla data della decisione di approvazione della Commissione europea e fino al termine indicato nell'articolo 4 del presente "Regime quadro".

art. 3 Beneficiari e condizioni comuni a tutte le misure di aiuto disciplinate dal presente "Regime quadro"

1. Le condizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le tipologie di aiuti disciplinate nel presente "Regime quadro" al successivo articolo 4.

2. L'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, concede gli aiuti previsti nel presente "Regime quadro" entro e non oltre il termine indicato per la misura di aiuto di cui all'art. 4 del presente "Regime quadro", salvo eventuali modifiche della durata del "*Quadro temporaneo di crisi*" e della durata indicata nella decisione di autorizzazione del presente "Regime quadro".

3. L'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, può concedere gli aiuti previsti nel presente "Regime quadro", secondo le specifiche disposizioni previste nell'art. 4 alle imprese:

- a. di qualsiasi dimensione (PMI e grandi imprese) aventi una sede operativa nel territorio regionale;
- b. anche se in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- c. di qualsiasi settore di attività, con l'esclusione:
 - degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari che, in qualità di intermediari finanziari, sono esclusi come beneficiari finali ammissibili;
 - delle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, la produzione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il settore forestale;

4. L'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, non può concedere le tipologie di aiuto previste nel presente "Regime quadro" alle imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, ma non solo:

- a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure
- c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli atti di cui all'articolo 2, comma 2, sono conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili, come ad esempio l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Gli aiuti previsti nel presente regime non possono in nessun modo essere utilizzati per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali.

5. Le tipologie di aiuto previste nel presente "Regime quadro" non possono essere subordinate alla delocalizzazione di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese situato all'interno del SEE verso il territorio italiano, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.

6. Nel caso in cui le misure definite dall'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, siano cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) o dall'"Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus" (CRII), sono rispettate le disposizioni applicabili ai sensi di detti Fondi.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, le domande per gli aiuti di cui al presente "Regime quadro" possono essere presentate dal 1 febbraio 2022.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, sono ammissibili le attività effettuate e le spese sostenute a decorrere dal 1 febbraio 2022.

9. Negli atti di cui all'articolo 2, comma 2, e nei provvedimenti di concessione degli aiuti disciplinati nel presente "Regime quadro" è fatto esplicito riferimento al presente "Regime quadro" e alle decisioni di autorizzazione adottate dalla Commissione europea a seguito della notifica di cui all'articolo 10, nonché al numero di aiuto attribuito.

art. 4 Aiuti di importo limitato di cui al paragrafo 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi”

1. Gli aiuti di Stato per coprire il fabbisogno di liquidità delle imprese colpite dall’attuale crisi, di cui al paragrafo 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi”, sono concessi nel rispetto di tutte le condizioni seguenti:

a. l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento 2MEUR per impresa. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura l'importo complessivo non deve superare 300 000 EUR.

Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023, salvo future proroghe stabilite dalla Commissione Europea;

c. l'aiuto è concesso a imprese colpite dalla crisi sia direttamente che indirettamente, con conseguenze quali la contrazione della domanda, l'interruzione di contratti e progetti esistenti, la perdita di fatturato, le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, la mancata disponibilità o l'insostenibilità economica di altri fattori produttivi. Negli atti di cui all'articolo 2, comma 2, vengono specificate le condizioni legittimanti l'accesso agli aiuti di cui al presente articolo. Si presume che le imprese appartenenti ai settori e sotto settori di cui all'allegato I del “Quadro temporaneo di crisi” siano imprese colpite dalla attuale crisi.

d. l'aiuto deve essere proporzionato e non deve andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla crisi causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Nel valutare la proporzionalità dell'aiuto si deve tener conto degli aiuti di Stato ricevuti o previsti nel contesto della crisi attuale, in particolare di quelli concessi a norma della sezione 2.1 del Quadro temporaneo Guerra.

2. L'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1 prima di concedere l'aiuto ai sensi del presente articolo, verifica - per il tramite del Registro nazionale degli aiuti di Stato richiamato all'articolo 9, comma 1 – il rispetto del massimale di cui al comma 1, lettera a tenuto conto di quanto previsto dal successivo articolo 5 in materia di cumulo con altri aiuti.

3. Gli aiuti che sono stati restituiti dal beneficiario prima della concessione di nuovi aiuti a norma del presente articolo non sono presi in considerazione ai fini del rispetto del massimale di cui al comma 1 lettera a.

4. Gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette possono essere concessi anche per l'abbattimento dei premi delle garanzie.

5. Gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette possono essere concessi per l'abbattimento degli interessi nel caso di finanziamenti agevolati.

art. 5 Regole cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente “Regime quadro” possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 651/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

2. Gli aiuti di cui al presente “Regime quadro” possono essere cumulati con gli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovra compensazioni del danno subito dal beneficiario.

3. Gli aiuti di cui all'articolo 4, del presente “Regime quadro” possono essere cumulati con le altre sezioni del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione

della Russia contro l'Ucraina" (C(2022) 1890 final nonché C(2022) 7945 del 28/10/2022) nel rispetto delle relative regole sul cumulo ivi previste.

4. Gli aiuti di cui all' articolo 4 del presente "Regime quadro" possono essere cumulati con aiuti concessi sulla base di misure autorizzate ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19". Precisamente con l'aiuto previsto dalle misure approvate con decisione della Commissione C(2022) 5732 final del 3 agosto 2022 nel caso SA.103316 (2022/N) "Regime di aiuti a sostegno degli investimenti nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2009 e del 2016"; e dalla Decisione della Commissione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 nel caso SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) "COVID-19 Regime Quadro" a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo in essi previste.

5. Il rispetto delle condizioni di cumulo di cui al presente articolo viene garantito mediante interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

6. I massimali di aiuto e di cumulo fissati dalla misura si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sovvenzionato sia finanziato interamente con risorse statali o parzialmente cofinanziato dai Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF).

Se il beneficiario riceve aiuti in più occasioni o in più forme nell'ambito della misura o di altre misure approvate dalla Commissione ai sensi della sezione 2.1 del quadro di riferimento temporaneo per la crisi, sarà rispettato il massimale complessivo per impresa di cui ai punti 55, lettera a), e 56, lettera a), di tale quadro.

art. 6 Monitoraggio e relazioni

1. L' Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, concede gli aiuti nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017). Il Settore competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale provvede alla preventiva registrazione del presente "Regime quadro" nel predetto RNA, acquisendo il "Codice Aiuto RNA – CAR". Gli aiuti concessi dall' amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base delle condizioni riportate nel presente "Regime quadro" vengono registrati nel RNA nell'ambito del "CAR" acquisito e comunicato dal Settore competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale.

2. L' Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1 si impegna a rispettare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui alla sezione 3 del quadro temporaneo di crisi (compreso l'obbligo di pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR concesso nell'ambito della misura e a 10 000 EUR nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sul sito web completo sugli aiuti di Stato nazionali o sullo strumento informatico della Commissione entro 12 mesi dal momento della concessione.

3. La registrazione di cui al comma 1 è effettuata anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicazione previsti al punto 54 del "Quadro temporaneo di crisi"; pertanto le informazioni pertinenti, di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente "Regime quadro" sono pubblicate sulla sezione trasparenza del Registro nazionale per gli aiuti di Stato, disponibile al seguente link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, entro 12 mesi dal momento della concessione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto va indicato il valore nominale dello strumento sottostante per ciascun beneficiario.

4. Ai fini della redazione della relazione di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, come richiamata al punto 55 del "*Quadro temporaneo di crisi*", le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, forniscono al Settore competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale - entro il 15 maggio di ogni anno - i dati di cui all'allegato IIIA del Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

5. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 56 del "*Quadro temporaneo di crisi*", l'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, conserva, per dieci anni a partire dalla data di concessione degli aiuti, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'articolo 2, comma 2. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Settore competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale, su richiesta di quest'ultimo.

6. Gli Uffici regionali responsabili dell'attuazione dei regimi in questione, di cui all'articolo 2, comma 1, fornisce al Settore competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale anche le informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi eventualmente richieste dalla Commissione ai sensi del punto 57 del "*Quadro temporaneo di crisi*".

7. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, l'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, designa un responsabile unico e ne comunica il nominativo al Settore competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale.

8. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.

9. Il Settore PRN competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale provvede a fornire le informazioni aggregate sull'uso delle misure di aiuto di Stato di cui al presente "*Regime quadro*" eventualmente richieste dalla Commissione europea ai sensi del punto 58 del "*Quadro temporaneo di crisi*", tramite estrazione dei dati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.

art. 7 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente documento si applicano le disposizioni contenute nel "*Quadro temporaneo di crisi*" nonché le disposizioni contenute nella decisione C(2022) 8727 final del 25/11/2022 SA. 104509.

2. Il Settore competente in materia di aiuti di Stato dell'Amministrazione regionale cura le notifiche relative al presente "*Regime quadro*" alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ai fini dell'adozione della decisione di autorizzazione di cui all'articolo 1. La concessione degli aiuti ai sensi del presente documento è subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.

3. La Deliberazione di Giunta regionale con la quale viene adottato il presente "*Regime quadro*" è pubblicata sul sito della Regione Marche unitamente alla decisione di autorizzazione di cui all'articolo 1 che vincola le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, al rispetto delle disposizioni in esse contenute.